



**Spett.le Agenzia delle Entrate
Uff.Terr. Di Piedimonte Matese**

Oggetto: Modifiche statutarie

Il sottoscritto Rotunno Angelo, nato a Napoli il 03/2/1975 con domicilio in Piedimonte Matese (CE) in Via Cesare Battisti, 17, e codice fiscale RTNNG75B03F839H, in qualità di rappresentante legale dell'Associazione denominata RENAROSSA APS con C.F. 91006970619

PREMESSO CHE

in merito alla iscrizione dalla Associazione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) secondo il d.LGS 3 Luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni

CHIEDE

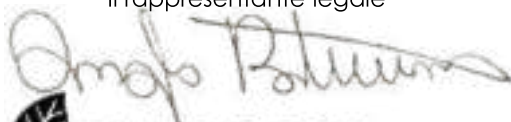
di registrare le seguenti modifiche statutarie

ARTICOLO 1 COSTITUZIONE
ARTICOLO 2 -SEDE
ARTICOLO 3 – FINALITÀ
ARTICOLO 4 – DURATA
ART. 5 ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
ART. 6 ALTRE ATTIVITÀ
ART. 7 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ ORGANIZZATE
ART. 8 ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO D'ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE E SCRITTURE CONTABILI
ART. 9 PATRIMONIO
ART. 10 FONTI DI FINANZIAMENTO
ART.12 REVISIONE LEGALE DEI CONTI
ART.13 ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE
ART. 14 DIRITTI DEI SOCI
ART.15 DOVERI DEI SOCI
ART. 16 CESSAZIONE DEL TESSERAMENTO
ART. 17 ORGANI SOCIALI
ART. 18 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 19 L'ASSEMBLEA SOCIALE
ART. 20 IL PRESIDENTE
ART. 21 L'ORGANO DI CONTROLLO (SE ISTITUITO)
ART. 22 ORGANO DI REVISIONE (SE ISTITUITO)
ART. 23 ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE
ART. 24 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 25 DISPOSIZIONE TRANSITORIA
ART. 23 NORMA DI RINVIO

Si allega : Copia atto costitutivo – copia statuto – copia verbale di assemblea – copia documenti rappresentante legale

Piedimonte Matese, lì 21 – Febbraio 2022

Il rappresentante legale


RENAROSSA APS
ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE
Via L. Ferritto, 23
81016 - Piedimonte Matese - CE -
C.F. 91006970619
Cell. 320 6973450 - mail: ass.renarossa@gmail.com

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale " RENAROSSA A.P.S. "

Ente del Terzo Settore

TITOLO I COSTITUZIONE E FINALITÀ

ARTICOLO 1 COSTITUZIONE

In conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni è costituita l'associazione di promozione sociale denominata "RenaRossa APS", di seguito detta Associazione. L'Associazione "RenaRossa APS" assume nella propria denominazione la qualificazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna in uno alla locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o dell'acronimo "APS". L'Associazione "Rena Rossa" è aconfessionale, autonoma da partiti, da sindacati e da altre organizzazioni assimilabili e svolge attività di promozione ed utilità sociale a favore degli associati e di terzi attenendosi ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, garanzia per tutti i soci del libero esercizio dell'elettorato attivo e passivo con elettività e gratuità delle cariche sociali.

ARTICOLO 2 -SEDE

L'Associazione di Promozione Sociale "RenaRossa APS" ha sede legale in Piedimonte Matese (Ce), in via Luigi Ferritto n. 23. Essa potrà istituire sedi secondarie e succursali nell'ambito regionale e nazionale.

La variazione della sede, nell'ambito regionale, non costituisce modifica dello statuto, essa dovrà essere comunicata, entro dieci giorni , agli uffici competenti.

ARTICOLO 3 – FINALITÀ

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore che, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente statuto. L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti. Essa potrà avviare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica.

ARTICOLO 4 – DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 24 del presente Statuto

TITOLO II ATTIVITÀ ESERCITATE

ART. 5 ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con particolare riguardo a quanto indicato alle lettere f,i,k,l,m.

L'associazione potrà a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzare escursioni guidate ad aree protette e sui percorsi naturalistici;
- promuovere e sviluppare l'educazione ambientale;
- progettare e realizzare mostre e aree a carattere espositive a carattere fotografico, naturalistico e ambientale;
- progettare percorsi escursionistici e naturalistici;
- realizzare studi e consulenze naturalistiche e ambientali;
- organizzare iniziative di protezione e di tutela ambientale;
- conoscenza, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente e dei prodotti tipici locali;
- organizzare e gestire attività di tutela, promozione e conservazione del territorio anche attraverso l'uso della fotografia;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- offrire opportunità di aggregazione, di impegno, di integrazione sociale e di crescita culturale;
- programmare, produrre e gestire attività culturali, editoriali-informatiche, sia individuali che di gruppo, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione e fornire servizi culturali;
- sostenere e diffondere la ricerca dell'arte in tutte le sue forme, con particolare riguardo verso le discipline del teatro, della storia dell'arte della musica, della poesia, della performance sia da parte degli associati che di compagnie e soggetti esterni. Tramite la pratica, la promozione e la didattica dell'arte intende partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della

comunità della penisola Italiana, fornendo servizi culturali per tutta la collettività, in favore di un dialogo che possa creare un terreno fertile di incontri e di idee.

- istituzione di centri estivi ed invernali con finalità culturali, ricreative e del tempo libero;
- promuovere, realizzare e organizzare iniziative culturali, eventi tematici, conferenze, cicli di proiezioni cinematografiche, concerti, happening, esposizioni d'arte seminari, mostre, convegni, corsi di istruzione e qualificazione, workshops ed ogni tipologia di evento culturale in ogni sua forma e a tal fine chiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte dei privati e degli enti pubblici competenti;
- favorire incontri, seminari, tavole rotonde a cui potranno prendere parte anche i non associati;
- partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della comunità locale;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso:
- promuovere e gestire l'attuazione di programmi di itinerari, visite guidate, elaborazione di materiale didattico, illustrativo, editoriale ed audiovisivo, ricerche e consulenze rivolte ai singoli cittadini, scuole, enti pubblici e privati, associazioni ed a chiunque altro ne faccia richiesta;
- la promozione e l'attuazione del turismo in ogni sua forma, finalizzato alla promozione del territorio;
- Gestione diretta o l'adesione di centri vacanza, case per ferie, alberghi, ristoranti, campeggi, rifugi, villaggi turistici, ostelli, case dello studente, centri di ospitalità, case di accoglienza, mense, spacci, bar, circoli e altre strutture di tipo ricettivo;
- valorizzare la crescita di un turismo di qualità, sostenibile e responsabile attraverso la promozione di iniziative ed attività orientate a sviluppare una maggior accessibilità alle risorse turistiche, culturali, religiose, naturalistiche, termali, ed alle strutture riabilitative e sportive del territorio della regione Campania e territori limitrofi;
- garantire una fruizione del territorio senza discontinuità ed ottimizzarne l'utilizzabilità da parte di tutti attraverso il collegamento tra strutture di accoglienza, strutture ricettive, servizi di trasporto, istituti formativi, rete del circuito museale, delle offerte culturali, delle risorse naturali e dello svago;
- provvedere all'integrazione di competenze e professionalità diverse, con lo scopo di contribuire alla determinazione di un' offerta di servizi turistici e prodotti finali di settore più flessibili, di qualità e competitivi, provvedendo anche a quelle fasce d' utenza -sempre crescenti- i cui bisogni speciali e le cui necessità di maggior fruizione non risultano ancora recepite adeguatamente dagli operatori del sistema turistico e dal contesto sociale;
- accrescere la qualità dei servizi rivolti a persone con esigenze speciali (persone con problemi temporanei o permanenti di mobilità e/o percezione o comunicazioni ridotte) al fine di garantire sempre maggiori possibilità di partecipazione all'esperienza della visita e del viaggio, dell'incontro con nuove realtà, dello svago e dell'intrattenimento quale esperienza umana integrale irrinunciabile per l' accrescimento culturale;
- coinvolgere istituti scolastici, associazioni , enti e realtà del mondo profit e no profit, in attività formative e nella programmazione di visite istruttive finalizzate alla conoscenza del territorio, del suo patrimonio storico-artistico e alla sensibilizzazione sulle particolari problematiche legate all'accessibilità degli spazi e delle risorse locali;
- coinvolgere realtà associative, promuovendo opportunità di partenariato, in progetti ed iniziative di cooperazione transnazionale sostenuti dall'Unione Europea per favorire il diritto alla mobilità per tutti, e incrementare la possibilità di esperienze di confronto e di soggiorno formativo nei distinti paesi membri.

L' Associazione si propone in definitiva di incrementare una diversificazione ed uno sviluppo qualitativo dell'offerta turistica presente nella regione Campania ed in altre regioni confinanti, creando cooperazione fra realtà interessate al settore e non ancora opportunamente integrate e favorendo, al contempo, una crescita della domanda con conseguente possibilità di nuova occupazione qualificata utile ad apportare anch'essa progresso sociale nelle dinamiche dello sviluppo locale e transnazionale.

L' Associazione, per perseguire i propri scopi sociali potrà in particolare svolgere attività di promozione del turismo accessibile attraverso:

- sviluppo di idee-progetto di interesse collettivo nel rispetto delle finalità associative;
- progettazione e organizzazione di soggiorni, visite, itinerari specializzati e viaggi di istruzione sul territorio, escursioni naturalistiche, soggiorni termali;
- consulenze e organizzazione di servizi per favorire accessibilità a strutture, eventi e iniziative sul territorio;
- elaborazione di studi di fattibilità su iniziative mirate a promuovere e realizzare condizioni di piena accessibilità per tutti alle risorse del territorio del Matese in primo luogo, e nazionale ed estero sulla base di eventuali collaborazioni in partenariato;
- gestione diretta, o adesione, a centri vacanza, case per ferie, alberghi, campeggi, rifugi, villaggi turistici, ostelli, centri di ospitalità, case di accoglienza e per la mobilità giovanile, mense, spacci, bar, circoli e altre strutture di tipo ricettivo;
- reperimento mezzi e strutturazione servizi per garantire mobilità e trasporto a scolaresche, comitive e visitatori anche con esigenze speciali in soggiorno sul territorio;
- partecipazione ad attività di partenariato indirizzate allo sviluppo di progetti di cooperazione transnazionale, iniziative di solidarietà internazionale, visite studio, scambi culturali e tirocini formativi;
- realizzare iniziative editoriali, guide, mappature e pubblicazioni specifiche, conformi agli scopi sociali, intese ad offrire informazione e cognizioni adeguate in merito ai territori coinvolti;
- promuovere e realizzare incontri, attività di studio, ricerca, raccolta di fondi e di beni, anche in collaborazione con associazioni aventi finalità analoghe, con studiosi, Università, esperti e con le amministrazioni pubbliche, dei Beni culturali, dei Parchi e delle Riserve naturali;

- stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto a favore dei propri associati e verso terzi.
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

Tutte le attività potranno essere anche svolte a favore dei propri soci e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza.

Tali attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.

L'Associazione potrà, infine, istituire forme organizzative varie; potrà aderire ad altre entità associative, italiane ed estere, con accordi di collaborazione, di rappresentanza, di riconoscimento reciproco, di scambio di servizi e attività.

ART. 6 ALTRE ATTIVITÀ

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre le seguenti attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il consiglio direttivo. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche:

Promuovere lo sviluppo dello sport per tutti organizzando attività e manifestazioni sportive competitive e non ed ogni altra attività connessa; Organizzare attività motoria, espressiva, comunicativa, promuovere l'educazione motoria, l'educazione sportiva anche nella scuola con un occhio particolare alla pratica dell'escursionismo, dello sport orientamento e di tutte le attività che si possono svolgere all'aperto.; Organizzare gruppi sportivi nelle singole attività aderendo anche alle federazioni nazionali;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione "Rena Rossa APS" potrà, inoltre:

svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o la erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza dei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo; svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari od utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi; partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa;

svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine alla realizzazione degli scopi sociali; stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà fra tutti i cittadini; stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici.

• somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e familiari conviventi e ai soci dell'Associazione nazionale cui aderisce, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste dall'art.85 del decreto legislativo 117/2017; • attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari; • ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

ART. 7 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ ORGANIZZATE

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute, con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Tutti i volontari devono essere assicurati secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale ed al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti dell'art. 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017, 117. Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere, inoltre, a prestazioni di lavoro autonomo o di lavoro dipendente nel rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti. Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o sul sito internet della rete associativa cui si aderisce. Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al loro raggiungimento ed in particolare della

collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. Per il perseguimento di tali scopi, l'Associazione svolgerà le proprie attività, garantendo sempre priorità ai soggetti in condizione di maggiore disagio fisco, psichico e sociale. Per tali finalità l'Associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo statuto associativo e la normativa vigente.

TITOLO III FUNZIONAMENTO

ART. 8 ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO D'ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE E SCRITTURE CONTABILI

L'esercizio sociale si svolge dal 1° Gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 Aprile per la definitiva approvazione e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale. Laddove si ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 Aprile per la definitiva approvazione. Il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte viene documentato dal consiglio direttivo

ART. 9 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività di interesse generale direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 24 del presente Statuto. L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 10 FONTI DI FINANZIAMENTO

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private e delle attività di cui agli articoli 5/6/7 del presente Statuto;
- dalle attività di raccolta fondi;
- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;
- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;
- da attività commerciali marginali.
- dalle attività regolate dagli articoli 5,6,7 del d.lgs 3 Luglio 2017, n. 117

Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente Statuto, e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

ART. 11 LIBRI SOCIALI

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni

adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

ART.12 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui un componente dell'organo di controllo di cui all'articolo 21 del presente Statuto, sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

TITOLO IV I SOCI

ART.13 ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Chiunque può aderire all'associazione, divenendone socio, purché ne condivida i principi e le finalità. Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto o dello statuto della Rete Associativa cui l'Associazione aderisce condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, e dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale.

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzarne l'ammissione, che dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro sessanta giorni. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

I soci si dividono nelle seguenti categorie: a. fondatori b. volontari c. onorari. Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo; Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative. Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del CD. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci. I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

ART. 14 DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto: a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano; ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale; a partecipare alle assemblee; ad approvare e modificare lo Statuto e i regolamenti; ad approvare i bilanci; ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi. Ogni associato ha diritto ad esaminare, previo invio di raccomandata al Presidente dove indicare le motivazioni. La visione dei libri sociali presso la sede dell'associazione entro 15 giorni dalla richiesta. E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età. Sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale

ART.15 DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti: a sostenere le finalità dell'Associazione; all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi; a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione; ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta; a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'Associazione o della rete Associativa cui l'Associazione aderisce.

ART. 16 CESSAZIONE DEL TESSERAMENTO

I soci cessano di essere tesserati per l'associazione: per dimissioni; per scioglimento volontario dell'Associazione; per decesso; per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto; per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi sociali dell'associazione o della rete associativa cui l'associazione aderisce in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione;

Competenti in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci sono il Consiglio Direttivo dell'Associazione e gli organi disciplinari della rete associativa cui l'Associazione aderisce. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo, il socio può ricorrere all'assemblea, entro 30 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione

TITOLO V ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 17 ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

Il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei Soci

Il Presidente

Il Revisore unico dei Conti (facoltativo – in base a decisione assembleare)

ART. 18 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati. E' eletto dall'Assemblea Sociale. Il primo consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea degli associati. E' composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri compreso il Presidente. I suoi componenti devono essere soci dell'Associazione. I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di n.3 unità.

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma almeno due volte all'anno. In via straordinaria, se il Presidente ritiene necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 2 dei suoi membri. È convocato attraverso tutti i canali elettronici disponibili e contiene l'ordine del giorno ed è inviato 3 giorni prima dell'adunanza.

L'adunanza è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente; in assenza di entrambi dal consigliere più anziano in carica.

All'apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale. Il presidente ed il segretario devono essere fisicamente o virtualmente presenti alla riunione.

Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: • il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente. Il consiglio direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea. La rappresentanza dell'associazione spetta al presidente. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile. Qualora per qualsiasi motivo, vengano a cessare uno o più Consiglieri, a condizione che rimangano in carica almeno tre consiglieri eletti, il Consiglio Direttivo provvede a sostituire tempestivamente i componenti mancanti, cooptando, con votazione palese ed a maggioranza, gli altri componenti, in lista e non eletti, secondo l'ordine delle preferenze risultanti dalle votazioni espresse dall'Assemblea degli associati in costanza della elezione del Direttivo in carica, ferma restando la ratifica dei consiglieri cooptati alla prima riunione utile da parte dell'Assemblea.

In particolare, è compito del consiglio direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- coadiuvare il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea
- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
- approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di Attività;
- elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
- delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi.

ART. 19 L'ASSEMBLEA SOCIALE

E' il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. E' composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione.

E' convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e [quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno] il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

In via straordinaria,

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- d) delibera sulle materie per cui è stata convocata.

Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

Per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: • sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione o che non siano iscritti nel libro sociale da almeno tre mesi.

ART. 20 IL PRESIDENTE

Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. E' eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell'Associazione che abbia maturato un'anzianità di almeno 6 mesi (fatta eccezione per le prime nomine). Dura in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti. Predisporre per l'Assemblea sociale il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo Statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad un altro Consigliere. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità; cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione. Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi e i compensi.

ART. 21 L'ORGANO DI CONTROLLO (SE ISTITUITO)

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

ART. 22 ORGANO DI REVISIONE (SE ISTITUITO)

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 23 ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico, si iscrive ai registri esistenti.

ART. 24 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel registro Unico del Terzo Settore o alla rete associativa cui si aderisce o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

ART. 25 DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successive provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

ART. 23 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al decreto 117/2017 e successive modificazioni, al codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.